



Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 2024/2025

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- VISTE la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*” e la legge 11 marzo 2011, n. 25, recante “*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili*”;
- VISTO l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;
- VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*” convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'articolo 9, comma 19;
- VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e, in particolare, l'articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies, il quale disciplina le procedure di assunzione del personale impegnato, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, nello svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari ed in precedenza dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTI gli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, che prevedono la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati;
- VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico*”



Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente il “Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 dicembre 2018, n. 863, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e, in particolare, l'articolo 1, comma 557, che ha inserito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023 n. 127, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in attuazione della riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
- VISTO l'articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto *Scuola*, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto *Istruzione e ricerca*, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto *Istruzione e ricerca*, sottoscritto in data 18 gennaio 2024 e, in particolare, l'articolo 50, relativo al nuovo sistema di classificazione professionale del menzionato personale, attualmente articolato nelle aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e dell'elevata qualificazione, che sostituiscono le previgenti aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del menzionato CCNL;
- CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2024/2025, la richiesta assunzionale ricomprende n. 9.416 posti, corrispondenti alle effettive cessazioni dal servizio registrate nei diversi profili professionali del personale A.T.A. a far data dal 31 agosto 2024 e rilevate al sistema informatico del Ministero dell'istruzione e del merito alla data del 16 maggio 2024; nelle 9.416 unità considerate sono ricomprese altresì 765 cessazioni, corrispondenti alle unità di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2023 le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell'INPS, non



Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

- risultavano presenti al sistema informatico alla data dell'ultima rilevazione utile per l'autorizzazione all'assunzione da avanzare per l'anno scolastico 2023/2024, ovvero il 19 maggio 2023, e che, dunque, non sono state oggetto di richiesta assunzionale per l'anzidetto anno scolastico;
- CONSIDERATO che, nel contingente di n. 9.416 posti indicato sono altresì ricomprese 639 cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute nell'anno scolastico 2023/2024, del personale immesso nei ruoli dei collaboratori scolastici a decorrere dal 1° marzo 2020 nonché a decorrere dal 1° settembre 2021 e, infine, dal 1° dicembre 2023, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizie espletate ai sensi dell'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché dall'articolo 10, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;
- CONSIDERATO che, relativamente al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ora appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, per l'anno scolastico 2023/2024, è stato autorizzato un contingente complessivo pari a 938 unità certificate negli anni precedenti le quali, sommate alle 262 cessazioni nel profilo autorizzate per l'a.s. 2024/2025 e al netto degli esuberi pari a 8 unità, sono pari a 1.192 unità da poter utilizzare per il reclutamento nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni;
- PRESO ATTO che per l'anno scolastico 2024/2025 non sono emerse esigenze di ricollocamento intercompartimentale del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché del personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- VISTA la nota prot. n. 81092 del 7 giugno 2024 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione per un contingente complessivo di posti pari a 10.341 da destinare alle immissioni in ruolo del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2024/2025, al netto delle unità in esubero in tutti i profili in ambito provinciale, pari a n. 13 unità e la posticipazione all'anno scolastico 2025/2026 delle eventuali esigenze connesse alle procedure di mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
- VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 35811 del 5 agosto 2024, con la quale trasmette il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. 184846 del 15 luglio 2024, nel quale si rappresenta che la richiesta assunzionale può essere assentita con riferimento a 10.336 unità di personale;
- VISTA la deliberazione del 7 agosto 2024 del Consiglio dei ministri, il quale ha autorizzato il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 10.336 unità di personale A.T.A.;



Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti regionali per le assunzioni a tempo indeterminato suddivisa per profili al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico;
INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Contingente per l'anno scolastico 2024/2025)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è autorizzato un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali ripartito come nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, le quali costituiscono parte integrante del presente decreto, complessivamente pari a 10.336 unità.
2. Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.
3. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Nei limiti del contingente di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dai commi seguenti, le operazioni di compensazione tra i profili professionali del personale A.T.A. sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.
5. Le facoltà assunzionali dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A..

Articolo 2

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

1. Nell'ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui dopo l'espletamento delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2024/2025 del personale A.T.A. appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
2. Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
3. Le facoltà assunzionali destinate ai passaggi nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sono effettuate sulla base dei contingenti ripartiti in relazione alle disponibilità rilevate e nei limiti dei posti vacanti nelle istituzioni scolastiche sulla base dei parametri di cui al decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, avendo cura che dall'immissione in ruolo non derivino situazioni di esubero sul triennio di riferimento del decreto medesimo, e con esclusione delle scuole di cui all'articolo 1, commi 83-ter e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (2,5%).



Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

4. Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2024/2025 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.
5. Le facoltà assunzionali per il personale delle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5ter e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono destinate esclusivamente a tale categoria di personale.
6. Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.

Articolo 3

(Assegnazione sede)

1. Al personale di cui all'articolo 2 è assegnata la sede definitiva nell'anno scolastico 2025/2026 sulla base della normativa vigente.

Articolo 4

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dalle immissioni in ruolo di cui al presente decreto gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli di spesa n. 2349 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2345 (piano gestionale 1) e n. 2354 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2327 (piano gestionale 1).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara